TRIBUNALE DI ROVIGO
Prot. n. 2926 U
del 6/11/2026

TRIBUNALE DI ROVIGO

Presidenza

Decreto n. 24/2026 del 6/11/2026

Oggetto: istituzione dell'elenco dei mediatori familiari ai sensi dell'art. 12 bis disp. att. c.p.c.

Il Presidente del Tribunale

Premesso che:

- il Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata" (di seguito denominato D.lgs. 149/2022) prevede che "presso ogni Tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari";
- il D. Lgs.149/2022 stabilisce requisiti per l'iscrizione nell'elenco e la composizione del comitato che presiede al suo funzionamento;
- ritenuto che il predetto elenco costituisca struttura qualificata di riferimento per le parti di un procedimento di separazione/divorzio, necessaria all'invito che il giudice può, in ogni momento, rivolgere loro per le finalità di cui all'art. 473-bis.10 c.p.c.;
- richiamato l'art. 12 *bis* disp. att. c.p.c., secondo cui presso ogni Tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari;
- che il "Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare", di cui al Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 27 ottobre 2023, n. 151, disciplina, tra l'altro, i requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore familiare, in particolare quanto all'art. *3 – Requisiti di onorabilità, art. 4 – Requisiti per l'esercizio della professione di mediatore familiare* e art. *5 – Formazione iniziale e continua dei mediatori familiari e dei loro formatori*, fermi gli ulteriori specifici requisiti prescritti dall'art. 12 *quater* disp. att. c.p.c. per l'iscrizione nell'elenco di cui sopra;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 *ter* disp. att. c.p.c., l'elenco di nuova formazione sarà tenuto dal Presidente del Tribunale e sarà formato da un comitato dal medesimo presieduto e dal Procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che esercita la propria attività nel circondario del Tribunale;
- l'elenco sarà permanente e ogni quattro anni il comitato provvederà alla revisione del medesimo, eliminando coloro per i quali è venuto meno uno dei requisiti o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio;

- ai sensi dell'art. 12 *quater* disp. att. c.p.c. potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco coloro che siano iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, siano forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e siano di condotta morale specchiata;
- coloro i quali vorranno ottenere l'iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovranno depositare una domanda corredata della documentazione seguente:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3) certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale;
4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2023 n. 4;
5) titoli e documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza;

- che, a norma dell'art. 12 quinquies co. 2 disp. att. c.p.c., come sostituito dall'art. 4 D.lgs. 164/2024, gli stati, le qualità personali e i fatti cui ai numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000;
- che ai sensi della circolare ministeriale prot. 236988.U del 27/11/2023 Dipartimento Affari Giustizia, per l'iscrizione nell'elenco in discorso è dovuta sia l'imposta di bollo sull'istanza di iscrizione, che quella di concessione governativa da versare ad opera del professionista che sia stato ritenuto idoneo;
- che sulle domande di iscrizione e di conferma deciderà il comitato di cui al comma 1 dell'art. 12 *ter* disp. att. c.p.c.;

INVITA

con termine fino al **31 gennaio 2027**

- i Professionisti interessati a presentare le eventuali domande di iscrizione nell'elenco in questione nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 12 *quater*, 12 *quinquies* disp. att. c.p.c. e D.M. 151/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a mezzo PEC all'indirizzo prot.tribunale.rovigo@giustiziacert.it, utilizzando l'allegato modulo in formato word munito di sottoscrizione digitale e i relativi documenti;

con termine sino al **15 dicembre 2026**

- le associazioni dei mediatori familiari inserite nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a comunicare a mezzo PEC all'indirizzo prot.tribunale.rovigo@giustiziacert.it il nominativo del rispettivo rappresentante al fine di consentire la costituzione del comitato.

Si inserisca il presente decreto nel settore "news" del sito istituzionale del Tribunale.

Si formi sul sito istituzionale apposita pagina intitolata "Elenco Mediatori Familiari art.12 disp. att. c.p.c." inserendo il presente provvedimento e, a parte, il modulo di domanda di iscrizione in formato editabile.

Si comunichi il presente decreto al Procuratore della Repubblica di Rovigo, alle Associazioni dei mediatori familiari inserite nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nonché al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo, per la diffusione agli iscritti.

Rovigo, data del protocollo

Il Presidente del Tribunale

Paola Di Francesco
(firmato digitalmente)

DI FRANCESCO
PAOLA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
06.11.2026
09:06:32
GMT+00:00